

## Provincia di Biella

**SETTORE  
DIRIGENTE**

**TUTELA AMBIENTALE  
Dott. GIORGIO SARACCO**

**Codice 4  
Codice 4**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2482 IN DATA 07/08/2008

**Oggetto:** : Art. 12 D.Lgs n. 387/2003. - Autorizzazione per interventi di manutenzione straordinaria all'impianto idroelettrico di Zuccaro nei Comuni di Portula e Coggiola.

Impresa: ERTA S.r.l.

*Stabilimento di Zuccaro (Portula e Coggiola) (BI).*

Sede Legale: Via Verci, 8 - 36061 Bassano del Grappa (VI).

Sede Operativa: Via Mazzini, 41 – 13863 Coggiola (BI).

Codice Impresa: 2397

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura, oggi, addì 07/08/2008;

### **Premesso che:**

Il D.Lgs. 29-12-2003 n. 387, pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2004, n. 25, S.O., rappresenta la norma con la quale il Governo Italiano ha provveduto a recepire e a dare attuazione, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge 1° marzo 2002, n. 39, della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità; tale Decreto pertanto al fine di adempiere al mandato codificato dalla Comunità Europea si prefigge i seguenti scopi:

- promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- promuovere misure per l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili nel Nostro Paese;
- concorrere alla creazione delle basi per un futuro quadro comunitario in materia di promozione dell'energia elettrica derivante da fonti energetiche rinnovabili ;
- favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane.

### **Visti**

- la domanda di autorizzazione ai sensi del D.Lgs n. 387/2003 per interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi sulle opere di derivazione all'impianto idroelettrico di Zuccaro nei Comuni di Portula e Coggiola e relativa documentazione tecnica, presentate dalla società ERTA S.r.l. in data 10/04/2007, ns. protocollo n. 17001, successivamente integrata con nota pervenuta in data 16/4/2008, ns. protocollo n. 18107;

- i verbali della Conferenza Istruttoria Provinciale, riunitasi nelle date del 29 Maggio 2008, 11 Giugno 2008, 15 Luglio 2008, fatte proprie le conclusioni ivi contenute.

### **Preso atto**

- delle valutazioni e delle proposte di prescrizioni tecniche espresse nel corso delle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale in ordine al progetto;
- dei pareri trasmessi dai soggetti invitati alle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale, parte integrante dei relativi verbali;
- delle richieste di chiarimento avanzate con nota n. 26661 dell'11/06/2008 dal responsabile del procedimento al richiedente in seguito ai lavori della prima e della seconda seduta della Conferenza dei Servizi;
- delle precisazioni fornite dal richiedente in esito alla richiesta richiamata al punto precedente con nota ns. prot. n. 29135 del 25/06/2008.

Viste le risultanze della terza ed ultima seduta della Conferenza dei Servizi del 15 Luglio 2008; considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi è condizionato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecniche:

1. Dovranno essere comunicati a mezzo lettera raccomandata al Servizio Difesa del Suolo, Protezione Civile ed Attività estrattive della Provincia di Biella, la data di inizio dei lavori ed il nominativo del Direttore dei Lavori.
2. La realizzazione delle opere dovrà essere svolta a perfetta regola d'arte ed in accordo con i dettami del D.M. 11/03/1998 e del D.M. 14/01/2008; in corso d'opera si dovrà verificare la validità delle ipotesi di progetto provvedendo, qualora si ravvisassero significative differenze, all'adeguamento delle opere alle situazioni riscontrate.
3. Dovrà essere verificata l'impermeabilizzazione del canale fugatore e della vasca onde evitare infiltrazioni d'acqua lungo il versante fortemente fratturato.
4. E' fatto assoluto divieto di scarico dei materiali di risulta lungo il versante.
5. Al termine dei lavori le superfici interessate dalle operazioni di movimento terra dovranno essere regolarizzate e prontamente inerbite, ricorrendo anche a tecniche di idrosemina.
6. La realizzazione delle opere dovrà svolgersi secondo il progetto presentato ed in ottemperanza alle considerazioni applicative contenute nelle relazioni geologiche a firma della dott.sa Barbara Loi.
7. I lavori dovranno essere portati a termine entro 36 mesi dalla data dell'autorizzazione della Provincia ai sensi del D. Lgs. 387/03.
8. La provincia di Biella si riserva di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera od al termine dei lavori.
9. L'autorizzazione rilasciata ai sensi della L.R. 45/89 si riferisce esclusivamente alla verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.
10. Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 45/89, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere al versamento del deposito cauzionale di Euro 516,46 presso il Servizio Difesa del Suolo, Protezione Civile ed Attività estrattive della Provincia di Biella, a garanzia della corretta esecuzione delle opere autorizzate.
11. I vari interventi di mitigazione visiva previsti nella più recente soluzione progettuale e puntualmente illustrati nell'approfondimento della relazione paesaggistica e negli elaborati di progetto, devono essere realizzati contestualmente alle opere edilizie in progetto e sempre nel rispetto delle tecniche costruttive tipiche del territorio.

12. Ai sensi dell'art. 10 comma 4 della L.R. 20/89, l'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e del DPR 616/77, vale per un periodo di 5 anni, trascorso il quale l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
13. L'attività di recupero delle terre e rocce da scavo presso la cava Burac è subordinata al rigoroso rispetto di requisiti e criteri stabiliti dall'art. 186 comma 1 del D. Lgs. 152/06.
14. La realizzazione dell'opera in progetto dovrà avvenire in osservanza delle Leggi e delle prescrizioni riguardanti la tutela dei preesistenti impianti di RPC, che prevedono il rilascio del nulla osta alla costruzione, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 01/08/2003 n. 259, da parte dell'Ispettorato territoriale per il Piemonte e Valle d'Aosta del Ministero delle Comunicazioni, nei termini di legge, a seguito di istanza all'Ispettorato medesimo.
15. La realizzazione dell'opere in progetto dovrà essere eseguita in conformità con quanto disposto:
  - dal D.M. 21/03/1988 n. 449 e s.m.i. nonché delle norme CEI 11-17 fasc. 558 in merito ad eventuali interferenze con elettrodotti aerei o sotterranei preesistenti,
  - dall'art. 11 del DPR 07/01/1956 n. 164 per eventuali lavori da eseguirsi in prossimità di linee elettriche.
16. Qualora si rendesse necessario provvedere a modificazioni e/o spostamenti di elettrodotti per renderli compatibili all'opera in progetto dovranno essere tempestivamente trasmessi ad ENEL Distribuzioni S.p.A. i progetti esecutivi nonché i dati del soggetto al quale farà carico la spesa dei relativi eventuali interventi.
17. Il soggetto esercente dell'impianto, a seguito della dismissione del medesimo, dovrà provvedere alla messa in pristino dello stato dei luoghi ed all'adozione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

Vista la Determinazione Dirigenziale di conclusione di conclusione del procedimento n. del 07/08/2008, fatte proprie le considerazioni ivi contenute che si intendono integralmente richiamate nel presente atto.

#### **Dato atto che**

- a norma dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica ai fini della costruzione e dell'esercizio dell'impianto al quale è riferito, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati;
- i lavori della Conferenza dei Servizi si sono svolti nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 241/90 e s.s. m.m. i.i., e che l'approvazione del Progetto ha visto l'assenso di tutte le Amministrazioni convocate, espresso direttamente dai presenti nel corso della seduta conclusiva dell'11 Settembre 2007, ed acquisito per gli assenti ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della Legge 241/90;
- a seguito degli impegni assunti dal proponente durante la Conferenza dei Servizi del 15/07/2008, con nota ns. prot. n. 33475 del 25/07/2008 trasmetteva la dichiarazione di assenso all'utilizzo di terre e rocce da scavo da parte della ditta Elis s.n.c. di Caprile; nella dichiarazione il titolare dichiara di accettare terre e rocce da scavo provenienti dagli interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto idroelettrico di Zuccaro, allo scopo di utilizzarli nel recupero ambientale della Cava di proprietà in località Burac di Caprile, in ottemperanza al Progetto approvato dal servizio Difesa del Suolo, Protezione Civile ed Attività Estrattive della Provincia di Biella. Il titolare della cava dichiara inoltre la disponibilità ad accettare un volume di materiale pari a 400 m<sup>3</sup>, ampiamente compatibile rispetto a quanto necessario al recupero ambientale delle superfici coltivate a cava (1600 m<sup>3</sup>).

Vista la nota del Comune di Coggiola, ns. prot n. 33897 del 29/07/2008, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico, Arch. Marinella Bellosta, comunica il parere di merito favorevole della Commissione Edilizia, nella seduta del 16/7/2008, alla richiesta di autorizzazione ai sensi del D.Lgs n. 387/2003 per interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi sulle opere di derivazione all'impianto idroelettrico di Zuccaro nei Comuni di Portula e Coggiola, oggetto del presente atto.

Dato atto che la procedura è stata condotta tenendo conto della normativa tecnica di riferimento disponibile all'atto della conduzione dell'istruttoria.

Visto il R.D. 15/7/1904 n. 523.

Visto il R.D. 11/12/1933 n. 1775.

Visto il D.P.R. 20/10/1988 n. 447.

Visto il D.P.R. 6/6/2001 n. 380.

Visto il D. Lgs. 29/12/2003 n. 387.

Visto il D. Lgs. 42/2004.

Visto il D. Lgs. 157/2006.

Visto il D. Lgs. 63/2008

Visto il D. Lgs 3/04/2006 n. 152.

Vista la L.R. 20/1989.

Vista la L.R. 45/2000.

Vista la L.R. 44/2000

Visto il DPGR 1/R del 20 febbraio 2006;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

#### **– DETERMINA –**

1 di approvare ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/03, fatti salvi i diritti di terzi, il progetto per interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi sulle opere di derivazione all'impianto idroelettrico di Zuccaro nei Comuni di Portula e Coggiola, alimentato da fonti rinnovabili all'Impresa ERTA S.r.l. con sede legale a Bassano del Grappa, (VI) Via Verci n. 8.

2 Di dare atto che l'approvazione richiamata al punto precedente costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere cui è riferita.

3 Di stabilire che il presente provvedimento contiene le seguenti autorizzazioni:

- Autorizzazione idraulica ai sensi del RD 15/7/1904 n. 523 e dell'art. 42 RD 11/12/1993 n. 1775.
  - Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs 42/2004, del D. Lgs. 157/2006, del D. Lgs. 63/2008, della LR 20/1989.
  - Autorizzazione paesaggistica in sub delega al Comune di Coggiola ai sensi del D.Lgs 42/2004, del D.Lgs. 157/2006, del D.Lgs. 63/2008, della LR 20/1989 (art. 13 bis).
  - Autorizzazione per vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/2000.
  - Permesso di costruire del Comune di Coggiola ai sensi del DPR 6/6/01 n. 380.
  - Permesso di costruire del Comune di Portula ai sensi del DPR 6/6/01 n. 380.
  - Nulla osta idraulico per sorvolo del fiume Sessera con impianto a teleferica ai sensi del RD 523/1904.
  - Autorizzazione al sorvolo della strada comunale per Masseranga da parte del Comune di Portula ai sensi del DPR 380 /2001.
  - Autorizzazione alla produzione di energia elettrica ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. 387/03.
- 4 Di stabilire che le autorizzazioni contenute nel presente Provvedimento, soggette a scadenza, saranno assoggettate alle disposizioni di legge ed ai termini previsti dalle specifiche norme di settore.
- 5 Di stabilire che le opere oggetto di autorizzazione paesaggistica in sub delega al Comune di Coggiola potranno essere realizzate decorsi 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento conclusivo alla Regione Piemonte ed alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici per il Piemonte.
- 6 Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri identificativi del soggetto autorizzato, sono quelli indicati nell'allegato **A** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.
- 7 Di stabilire che la realizzazione dell'opera dovrà avvenire secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento ed inclusa nell'allegato **B**.
- 8 Di stabilire che gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **C**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
- 9 Di dare atto che ai sensi dell'art. 9 della L.r. 45/89, la società titolare dell'autorizzazione è esonerata dal versamento del corrispettivo del rimboschimento in quanto trattasi di opere che hanno conseguito la dichiarazione di Pubblica Utilità.
- 10 Sono fatte salve le disposizioni dettate dalla normativa sulla prevenzione incendi; l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto dovrà avvenire nel pieno rispetto delle stesse e nel corretto adempimento delle relative formalità.
- 11 Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
- 12 Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.
- 13 Di stabilire che deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente.
- 14 Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione all'autorità competente.

15 Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.

16 Di rendere disponibile copia conforme del presente atto comprensivo dell'allegato B, (documentazione prodotta per l'istruttoria vistata) al richiedente. Copia del provvedimento finale e degli allegati, ad eccezione dell'allegato B, vengono inviati agli altri soggetti che sono stati coinvolti nel procedimento amministrativo.

17 Insistendo l'impianto in oggetto su area demaniale, si dispone la trasmissione di copia del presente atto al Settore regionale Opere Pubbliche, allo scopo di consentire la redazione di una concessione con disciplinare che preveda il pagamento di un canone da parte dell'Azienda ai sensi del Regolamento regionale 14R/2004.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, li 07/08/2008.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
TUTELA AMBIENTALE E AGRICOLTURA  
(Dott. Giorgio Saracco)**

-----  
Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal ..... al .....  
Biella, li .....

**Il Funzionario Responsabile**

.....

**Il Segretario Generale**

.....

<b>DATI IDENTIFICATIVI</b>	
Denominazione Società Madre <b>ERTA S.r.l.</b>	
Codice Azienda 2397 ( <b>codice pratica Folium</b> )	
Codice fiscale 012405820155	
Partita IVA n. 012405820155	
Sede legale:	
	Provincia: <i>Vicenza</i>
	CAP <i>36061</i>
	Comune: <i>Bassano del Grappa</i>
	Località:
	Indirizzo: <i>Via Verci n. 8.</i>
	Tel: <i>015 921507</i>
	E-mail
Denominazione unità locale operativa:	
Codice Provinciale	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP <i>13863</i>
	Comune: <i>Coggiola</i>
	Località:
	Indirizzo: <i>Via Mazzini, 41</i>
	Tel.: <i>015 921507</i>
	E-mail:
Autorizzazioni concesse:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Autorizzazione idraulica ai sensi del RD 15/7/1904 n. 523 e dell'art. 42 RD 11/12/1993 n. 1775.</li> <li>▪ Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs 42/2004, del D. Lgs. 157/2006, del D. Lgs. 63/2008, della LR 20/1989.</li> <li>▪ Autorizzazione paesaggistica in sub delega al Comune di Coggiola ai sensi del D.Lgs 42/2004, del D.Lgs. 157/2006, del D.Lgs. 63/2008, della LR 20/1989 (art. 13 bis).</li> <li>▪ Autorizzazione per vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/2000.</li> <li>▪ Permesso di costruire del Comune di Coggiola ai sensi del DPR 6/6/01 n. 380.</li> <li>▪ Permesso di costruire del Comune di Portula ai sensi del DPR 6/6/01 n. 380.</li> <li>▪ Nulla osta idraulico per sorvolo del fiume Sessera con impianto a teleferica ai sensi del RD 523/1904.</li> <li>▪ Autorizzazione al sorvolo della strada comunale per Masseranga da parte del Comune di Portula ai sensi del DPR 380 /2001</li> <li>▪ autorizzazione alla produzione di energia elettrica ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. 387/03;</li> </ul>	

**ERTA s.r.l. – Via Mazzini, 41 – 13863 COGGIOLA (BI)**  
**Allegato B – Progetto presentato ed integrazioni**



Gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle seguenti prescrizioni, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni:

1. Dovranno essere comunicati a mezzo lettera raccomandata al Servizio Difesa del Suolo, Protezione Civile ed Attività estrattive della Provincia di Biella, la data di inizio dei lavori ed il nominativo del Direttore dei Lavori.
2. La realizzazione delle opere dovrà essere svolta a perfetta regola d'arte ed in accordo con i dettami del D.M. 11/03/1998 e del D.M. 14/01/2008; in corso d'opera si dovrà verificare la validità delle ipotesi di progetto provvedendo, qualora si ravvisassero significative differenze, all'adeguamento delle opere alle situazioni riscontrate.
3. Dovrà essere verificata l'impermeabilizzazione del canale fugatore e della vasca onde evitare infiltrazioni d'acqua lungo il versante fortemente fratturato.
4. E' fatto assoluto divieto di scarico dei materiali di risulta lungo il versante.
5. Al termine dei lavori le superfici interessate dalle operazioni di movimento terra dovranno essere regolarizzate e prontamente inerbite, ricorrendo anche a tecniche di idrosemina.
6. La realizzazione delle opere dovrà svolgersi secondo il progetto presentato ed in ottemperanza alle considerazioni applicative contenute nelle relazioni geologiche a firma della Dott. ssa Barbara Loi.
7. I lavori dovranno essere portati a termine entro 36 mesi dalla data dell'autorizzazione della Provincia ai sensi del D. Lgs. 387/03.
8. La provincia di Biella si riserva di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera od al termine dei lavori.
9. L'autorizzazione rilasciata ai sensi della L.R. 45/89 si riferisce esclusivamente alla verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.
10. Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 45/89, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere al versamento del deposito cauzionale di Euro 516,46 presso il Servizio Difesa del Suolo, Protezione Civile ed Attività estrattive della Provincia di Biella, a garanzia della corretta esecuzione delle opere autorizzate.
11. I vari interventi di mitigazione visiva previsti nella più recente soluzione progettuale e puntualmente illustrati nell'approfondimento della relazione paesaggistica e negli elaborati di progetto, devono essere realizzati contestualmente alle opere edilizie in progetto e sempre nel rispetto delle tecniche costruttive tipiche del territorio.
12. Ai sensi dell'art. 10 comma 4 della L.R. 20/89, l'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e del DPR 616/77, vale per un periodo di 5 anni, trascorso il quale l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
13. L'attività di recupero delle terre e rocce da scavo presso la cava Burac è subordinata al rigoroso rispetto di requisiti e criteri stabiliti dall'art. 186 comma 1 del D. Lgs. 152/06.
14. la realizzazione dell'opera in progetto dovrà avvenire in osservanza delle Leggi e delle prescrizioni riguardanti la tutela dei preesistenti impianti di RPC, che prevedono il rilascio del nulla osta alla costruzione, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 01/08/2003 n. 259, da parte dell'Ispettorato territoriale per il Piemonte e Valle d'Aosta del Ministero

delle Comunicazioni, nei termini di legge, a seguito di istanza all'Ispettorato medesimo.

15. La realizzazione dell'opere in progetto dovrà essere eseguita in conformità con quanto disposto:
  - dal D.M. 21/03/1988 n. 449 e s.m.i. nonché delle norme CEI 11-17 fasc. 558 in merito ad eventuali interferenze con elettrodotti aerei o sotterranei preesistenti,
  - dall'art. 11 del DPR 07/01/1956 n. 164 per eventuali lavori da eseguirsi in prossimità di linee elettriche.
16. Qualora si rendesse necessario provvedere a modificazioni e/o spostamenti di elettrodotti per renderli compatibili all'opera in progetto dovranno essere tempestivamente trasmessi ad ENEL Distribuzioni S.p.A. i progetti esecutivi nonché i dati del soggetto al quale farà carico la spesa dei relativi eventuali interventi.
17. Il soggetto esercente dell'impianto, a seguito della dismissione del medesimo, dovrà provvedere alla messa in pristino dello stato dei luoghi ed all'adozione di misure di reinserimento e recupero ambientale.